



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Camera dei Deputati

Il Commissione Giustizia

**AUDIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO
2019 N.14 RECANTE CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
(ATTO DEL GOVERNO N. 175)**

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

Art. 3 commi 1 e 4, (modifiche in materia di strumenti di allerta)

Il Codice della Crisi di Impresa, la cui entrata in vigore era prevista per il 15 agosto 2020 a seguito della grave crisi sanitaria ed economica ancora in corso relativa al COVID- 19, è stata prorogata dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 al 1° settembre 2021. I nuovi strumenti di allerta costituiscono la principale novità dell'intera normativa in esame, finalizzata soprattutto alla tempestiva emersione della crisi d'impresa prima che la stessa sfoci in insolvenza, favorendo così il più possibile la conservazione della stessa ed il mantenimento dei posti di lavoro per i dipendenti.

Tuttavia, alcune importanti criticità contenute nell'obbligo di segnalazione da parte dei creditori qualificati all'organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI) non sembrano risolte, ad avviso dei Consulenti del lavoro, anche dal correttivo in esame.

Nello specifico, con riferimento all'Agenzia delle Entrate, dalla lettera della norma 1°e 2° comma dell'art. 15 D.Lgs. n.14/2019 non è chiaro se entro novanta giorni dall'avviso del superamento dell'esposizione debitoria considerata rilevante, il debitore che non vuole incorrere nella segnalazione agli organismi di composizione e che ancora non abbia chiesto la dilazione di pagamento debba in ogni caso estinguere o regolarizzare per intero il debito verso l'Agenzia. **Se così fosse interpretato, tale assunto sarebbe in contrasto con la disciplina generale vigente che riconosce all'impresa una tempistica e modalità di pagamento molto più ampia.**

Infatti, l'art. 29 del decreto-legge n 78 /2010 dispone che il debitore è tenuto a pagare gli importi indicati nell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate entro il termine di proposizione del ricorso, **ossia entro 60 giorni**. Decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione.

Dopodiché, nei confronti dell'Agente della Riscossione, il debitore che dichiara di essere in **temporanea situazione di obiettiva difficoltà** può chiedere ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.602/73 tre livelli temporanei di rateizzazione:

- La **rateazione ordinaria**, che prevede la ripartizione dei pagamenti in 72 rate mensili;
- La **rateazione ordinaria in proroga**, che consiste in **ulteriore** periodo di dilazione fino a 72 mesi quando il contribuente non decaduto sia in grado di **comprovare il peggioramento** della situazione di obiettiva difficoltà.
- La **rateazione straordinaria**, che prevede l'aumento della dilazione di cui ai punti precedenti fino a 120 rate mensili.

A fronte di tali possibili rateazioni, per evitare che la comunicazione di allerta da parte dell'agenzia, si trasformi in incaglio con gravi conseguenze sulla funzionalità dell'impresa, si ritiene necessario che sia specificato nel correttivo che l'obbligo di segnalazione sussiste solo se entro 90 giorni dall'avviso di esposizione debitoria rilevante il debitore non abbia:

1. **estinto, o altrimenti regolarizzato per intero il debito, a condizione che siano decorsi 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e non abbia chiesto la rateizzazione del debito;**
2. **regolarizzato il pagamento rateale.**

Le medesime considerazioni relative al mancato coordinamento delle norme valgono anche per **l'esposizione debitoria rilevante per l'Agente della Riscossione** per il quale il debito deve essere scaduto da 90 giorni e superare le soglie di 500.000 o di un 1000.000 di euro.

A tal fine, non si può non considerare che nello spazio temporale che il Legislatore concede al debitore per l'adempimento delle proprie obbligazioni tributarie, lo stesso non può essere considerato inadempiente verso gli Enti creditori, non possono essere iscritti fermi o ipoteche a suo carico, né possono essere avviate altre procedure di riscossione in quanto l'imprenditore può legittimamente decidere di dilazionare l'importo del debito, costituendo, la stessa rateazione modalità legittima di estinzione del debito e allo stesso tempo anche una modalità di sostegno del legislatore all'economia già gravemente in crisi.